Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Lunedì, 21 marzo 1927 - ANNO V — Numero 66

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **609.**

REGIO DECRETO 6 febbraio 1927, n. **315.**

Sostituzione dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, relativo alla costituzione del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 652;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del succitato R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'aeronautica comprende:

a) il Gabinetto del Ministro;

b) la Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato;

c) un Ufficio leggi e decreti, aggregato al Gabinetto e retto da un capo sezione civile;

d) una Direzione generale del personale militare e delle scuole, retta da un generale di divisione o di brigata aerea;

e) una Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, retta dal direttore generale civile;

f) una Direzione generale del Genio aeronautico, retta dal generale capo o dal generale del Genio aeronautico;

g) una Direzione generale dei servizi del materiale e degli aeroporti, retta da un generale di divisione o di brigata aerea;

h) un Ispettorato di commissariato militare, retto dal generale del commissariato militare aeronautico;

i) un Ufficio sanitario, retto da un ufficiale superiore medico del Regio esercito o della Regia marina;

l) un Ufficio aviazione civile e traffico aereo, retto da un capo divisione civile ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 100. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **610.**

REGIO DECRETO 9 gennaio 1927, n. **322.**

Liquidazione del Consorzio « Antenore » fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Padova e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, che approva la costituzione di Consorzi per appalti di lavori pubblici;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, che detta norme per la liquidazione degli enti suddetti;

Visto il R. decreto 17 aprile 1921 che erige in ente morale il Consorzio « Antenore » fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Padova, con sede in Padova;

Vista la nota del Regio prefetto di Padova, che ne propone la messa in liquidazione;

Ritenuto che le attività del Consorzio non sono sufficienti a far fronte ai debiti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio « Antenore » fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Padova con sede in Padova è posto in liquidazione coatta ai sensi del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

Art. 2.

L'ing. Arminio Pasini è nominato liquidatore del Consorzio stesso.

Al liquidatore suddetto verranno corrisposte, a carico del Consorzio, le indennità nella misura stabilita dal Prefetto di Padova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 107. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 611.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1927, n. 321.

Espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, che istituì il Consorzio autonomo del porto di Genova;

Vista la legge 28 giugno 1906, n. 291, e i Regi decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e 28 dicembre 1924, n. 2285, che apportarono modifiche alla legge predetta;

Visto il Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146 serie seconda;

Visto il progetto 12 agosto 1925 redatto a cura del Consorzio autonomo del porto di Genova e concernente lavori di ampliamento del porto verso Sampierdarena, in connessione con la proposta di massima per la sistemazione del promontorio di San Benigno, progetto ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto emesso in assemblea generale addì 14 settembre 1925, n. 2505;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alle espropriazioni occorrenti per procedere all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto anzidetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per i lavori pubblici, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità, a tutti gli effetti di legge, le opere previste nel progetto 12 agosto 1925 per la formazione delle nuove banchine in prosecuzione dell'attuale Bacino Vittorio Emanuele III verso Sampierdarena, e per la sistemazione del promontorio di San Benigno, progetto che è stato ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto emesso in assemblea generale del 14 settembre 1925, n. 2505, già approvato dal Ministero dei lavori pubblici per la parte riguardante il tracciato delle banchine, e che viene col presente decreto approvato per la parte riguardante la sistemazione del promontorio.

Le opere di cui al precedente comma dovranno iniziarsi e compiersi a cura e spese del Consorzio autonomo del porto di Genova entro il termine di 12 anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Le aree coi fabbricati su di esse esistenti, comprese nel piano generale del progetto di cui al precedente articolo, nonchè le aree coi fabbricati annessi, situate a nord della costruenda strada Genova-Sampierdarena, formanti parte della cava della Chiappella, e quelle consegnate e consegnande ad uso di cava dall'Amministrazione della guerra al Consorzio autonomo del porto di Genova in base alla legge 11 giugno 1914, n. 570, ed alla convenzione 21 settembre 1914 approvata con decreto del Ministro per la guerra in data 19 ottobre 1914, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1914, reg. 705 bilancio entrate foglio 149, e registrata gratuitamente a Genova il 30 novembre 1914 al volume 403 nn. 2655 e 2656 (doppio originale), passano al Consorzio stesso come beni patrimoniali, con facoltà di alienarli nelle forme di legge, per la parte destinata in base al citato progetto a costruzione di edifici ad uso privato o commerciale, e per il rimanente sono assegnate al Demanio marittimo sotto la giurisdizione del Consorzio.

Art. 3.

La cessione delle aree e dei fabbricati adibiti ad usi e scopi militari, compreso il semaforo, e della Regia guardia di finanza, situati nel promontorio di San Benigno, compresi nel piano generale del progetto di cui all'art. 1, sarà fatta dall'Amministrazione dello Stato al Consorzio autonomo del porto di Genova, dopo che con apposita convenzione siano state concordate e fissate le modalità della consegna. Questa sarà fatta subito dopo stipulata detta convenzione per le aree scoperte non indispensabili all'uso dei fabbricati o ad esigenze di servizio, e successivamente per i fabbricati e per tutte le altre aree, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1929.

Art. 4.

Come corrispettivo della cessione di cui al precedente articolo il Consorzio autonomo del porto di Genova pagherà al Tesoro dello Stato la somma di 31 milioni di lire in tre annualità consecutive di L. 10,333,333.33 ciascuna, versando la prima entro il 30 giugno 1927.

Il Consorzio stesso inoltre, con le modalità e nei termini da stabilirsi nella convenzione da stipularsi con l'Amministrazione finanziaria a norma dell'art. 3, metterà a disposizione dell'Amministrazione stessa:

a) un'area di Demanio marittimo nella parte occidentale del vecchio porto, in fregio ad una banchina, adatta per forma ed estensione alla costruzione di un nuovo edificio da adibirsi a servizio doganale adeguato alle esigenze del servizio medesimo;

b) un'altra area di Demanio marittimo adatta, parimenti, per forma ed estensione alla costruzione di una caserma per le guardie di finanza, in sostituzione dei fabbricati da demolirsi attualmente adibiti a tale uso nella zona di San Benigno.

Art. 5.

Nei bilanci di spesa degli esercizi 1926-27, 1927-28, 1928-29, dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze saranno stanziate, nell'importo complessivo di L. 31,000,000, le somme necessarie per le nuove costruzioni da eseguirsi in sostituzione di quelle cedute al Consorzio autonomo del porto di Genova.

A tali nuove costruzioni provvederà il Ministero dei lavori pubblici, previe intese con le Amministrazioni militari inte-

ressate, od il Ministero delle finanze, secondo che siano destinate ad usi e scopi militari, compreso fra queste il semaforo, oppure alla Regia guardia di finanza.

Il riparto della anzidetta somma complessiva di lire 31,000,000 fra i due bilanci, sarà fatto dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Art. 6.

All'espropriazione degli edifici, delle aree e degli altri beni privati che si renderà necessaria per la esecuzione del sopradetto progetto si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, riducendo ad un quinquennio il decennio previsto dall'art. 13 e adottando, in caso di fitti calmierati per legge, il criterio di cui al penultimo comma del detto art. 13.

Per la esecuzione delle opere ed altri impianti in tutta la zona compresa nel progetto sopra citato si applicheranno le norme della legge 8 luglio 1904, n. 351, e quelle di cui alla legge costitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Art. 7.

Il presente decreto-legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 106. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 612.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2478.

Approvazione del nuovo statuto del Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 19 aprile 1925, n. 526, col quale l'Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze fu riconosciuto come istituto superiore libero e ne fu approvato lo statuto;

Veduto il R. decreto 19 aprile 1925, n. 690, col quale il predetto Istituto fu denominato « Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri »;

Veduti gli articoli 1 e 99 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo statuto del Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze, approvato col R. decreto 19 aprile 1925, n. 526, è sostituito lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 50. — FERRETTI.

Statuto del Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze.

TITOLO I.

Costituzione dell'Istituto e ordinamento generale degli studi.

Art. 1.

Il Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze ha per fine d'impartire l'istruzione necessaria a coloro che vogliano istruirsi nelle scienze sociali, economiche e politiche.

L'insegnamento impartito nell'Istituto superiore di scienze sociali comprende le discipline giuridiche, economiche, politiche, storiche e geografiche, secondo l'ordinamento indicato nel presente statuto.

Art. 2.

L'Istituto conferisce la laurea in scienze sociali, economiche e politiche.

Il corso degli studi pel conseguimento della laurea ha la durata di quattro anni, divisi in due bienni.

Art. 3.

Il piano degli studi che si propone è il seguente:

1° *biennio.*

1. Istituzioni di diritto privato (biennale);
2. Istituzioni di diritto pubblico (biennale);
3. Istituzioni di diritto romano;
4. Istituzioni di diritto processuale;
5. Elementi di storia del diritto italiano;
6. Economia politica teoretica (biennale);
7. Statistica e demografia;
8. Storia diplomatica e costituzionale (biennale);
9. Geografia politica ed economica (biennale);
10. Elementi di diritto penale.

2° *biennio.*

1. Diritto costituzionale (biennale);
2. Diritto internazionale pubblico (biennale);

3. Diritto internazionale privato;
4. Sociologia (biennale);
5. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
6. Economia politica applicata;
7. Diritto amministrativo (biennale);
8. Diritto civile;
9. Legislazione del lavoro, dell'emigrazione e delle assicurazioni;
10. Diritto commerciale;
11. Diritto coloniale;
12. Una materia a scelta tra le seguenti:
a) Teoria generale del diritto;
b) Diritto industriale;
c) Economia commerciale;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Contabilità di Stato.

Art. 4.

Il Consiglio dell'Istituto suggerisce, anno per anno, l'ordine di iscrizione delle materie annuali entro ciascun biennio: tuttavia gli studenti possono ripartire liberamente dette materie tra gli anni del corso.

Gli studenti, per il conseguimento della laurea, devono iscriversi ad almeno 22 materie.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre corsi.

Art. 5.

Gli insegnamenti sono impartiti mediante lezioni orali ed esercitazioni scritte e orali su temi assegnati dai professori di ciascuna materia.

Art. 6.

Oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono essere tenuti corsi a titolo privato, in conformità all'art. 38 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Affinchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, il Consiglio dell'Istituto deve, caso per caso, dichiarare che il programma presentato dal privato docente, per estensione e per numero delle ore d'insegnamento cattedratico e di esercizi, corrisponde al corso ufficiale; e inoltre che il libero docente dispone di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso impartito a titolo ufficiale.

Art. 7.

I corsi pareggiati, che non vengono tenuti in locali dell'Istituto, devono essere sottoposti ad ispezioni ordinate dal Direttore dell'Istituto.

Art. 8.

Il Consiglio dell'Istituto esamina e coordina tra loro i programmi dei corsi che i professori ufficiali e i liberi docenti si propongono di svolgere, vi introduce le opportune modificazioni ed elabora così un piano organico di corsi, che pienamente risponda alle finalità scientifiche e culturali dell'Istituto.

I professori, che hanno piena libertà d'insegnamento, hanno per altro l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni del Consiglio dell'Istituto, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 9.

I professori delle materie biennali, nell'anno in cui cade, come materia d'insegnamento, la seconda parte del loro programma, debbono premettere al corso alcune lezioni introduttive specialmente dedicate agli studenti del primo anno.

TITOLO II.

Del governo dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto superiore di scienze sociali è retto dal Direttore, dal Consiglio d'amministrazione e dal Consiglio dello Istituto.

Art. 11.

Il Direttore è nominato dall'assemblea formata dai componenti il Consiglio di amministrazione e dai professori di ruolo dell'Istituto, della Regia Università e delle altre Scuole superiori di Firenze, che insegnano nell'Istituto medesimo. Esso è scelto tra i professori stabili dell'Istituto, dura in carica per un triennio, e può essere confermato. Tanto la elezione quanto la conferma si fanno a schede segrete, sotto pena di nullità. Sia per la nomina, sia per la conferma, si richiede il voto della maggioranza di due terzi dei componenti la detta assemblea.

Nessuno ottenendo tale maggioranza, si dovrà procedere a una seconda votazione, in giorno diverso, nella quale sarà sufficiente il voto della maggioranza dei presenti. Nella seconda votazione, in caso di parità di voti, sarà nominato il più anziano di nomina a professore stabile.

Al Direttore spetta una indennità di carica non valutabile agli effetti della pensione.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione è composto del Direttore, che lo presiede, di due rappresentanti della Provincia di Firenze, di due rappresentanti del Comune di Firenze, di due rappresentanti degli eredi del fondatore marchese Alfieri di Sostegno, di un rappresentante del Governo, di un rappresentante del Consiglio dell'Istituto e di un rappresentante di ciascuno degli enti che contribuiscano, con annui assegni non inferiori a L. 10,000, al mantenimento dell'Istituto.

Sotto queste ultime condizioni, i privati sovventori possono intervenire di persona.

I rappresentanti della Provincia, del Comune di Firenze, degli eredi Alfieri e degli altri enti oblatori, il rappresentante del Governo e quello del Consiglio dell'Istituto durano in ufficio un triennio e possono essere rieletti o confermati.

La nomina dei rappresentanti della Provincia e del Comune è fatta, rispettivamente, dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta comunale.

La nomina del rappresentante del Governo spetta al Ministro della istruzione.

Quando, per qualsivoglia causa, venga a cessare d'ufficio un consigliere prima della scadenza, colui che è chiamato a surrogarlo rimane in ufficio quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 13.

Il Consiglio dell'Istituto è composto del Direttore, che lo presiede, e di tutti i professori che tengano un corso ufficiale nel Reale Istituto superiore di scienze sociali.

I professori incaricati non possono partecipare alle adunanze relative al conferimento d'incarichi.

Art. 14.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione non sono valide se non interviene la metà almeno dei consiglieri, non compreso il Direttore, che lo presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, ed, in caso di parità, ha doppio voto il presidente.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il consigliere economo, il quale dura in ufficio per tre anni, ma può essere confermato. Esso:

a) compila e propone gli schemi del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, d'accordo col Direttore;

b) provvede alle riscossioni ed ai pagamenti approvati dal Consiglio di amministrazione col bilancio preventivo o con speciali deliberazioni;

c) rilascia i mandati di entrata e di uscita;

d) fornisce al segretario una somma non superiore alle lire trecento (300) per le minute spese, a meno che non venga altrimenti deliberato dal Consiglio d'amministrazione, e invigila sull'impiego di questa somma.

Art. 16.

Nessun mandato a nome dell'Istituto sarà valido senza la firma del consigliere economo, e, se contempla una spesa non iscritta in bilancio, senza la menzione della relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

I professori di ruolo della Facoltà giuridica fiorentina, del cui insegnamento l'Istituto superiore di scienze sociali si vale ai fini e colle modalità stabilite dall'art. 19, fanno parte di diritto del Consiglio dell'Istituto.

TITOLO III.

Dei professori ufficiali.

Art. 18.

L'insegnamento ufficiale nell'Istituto superiore di scienze sociali è impartito da professori di ruolo o da incaricati dell'Istituto o della R. Università di Firenze.

I posti di ruolo sono cinque, per gl'insegnamenti seguenti:

Economia politica;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto romano;
Sociologia.

Alle altre materie l'Istituto provvede mediante incarichi.

Lo scambio d'insegnamenti è di regola gratuito.

Qualora la Facoltà giuridica affidi a un professore dell'Istituto superiore di scienze sociali l'incarico di una materia non comune, o, viceversa, l'Istituto superiore di scienze sociali affidi l'incarico di una materia non comune a un professore della Facoltà giuridica, l'incarico sarà retribuito.

Art. 19.

Gli stipendi e i relativi aumenti periodici dei professori di ruolo dell'Istituto sono stabiliti nella misura fissata dalla tabella E del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Ai professori ufficiali dell'Istituto (di ruolo o incaricati) ed ai professori che impartiscono nella Università di Firenze insegnamenti di cui si valga anche l'Istituto superiore di scienze sociali, compete, oltre la distribuzione per propine d'esame sul provento annuale delle sopratasse per esami di profitto a norma dell'art. 100 del Regolamento generale universitario, una eventuale partecipazione alle altre tasse scolastiche, quando il gettito di esse superi la somma prevista nel bilancio preventivo e secondo le modalità che saranno fissate preventivamente, per ogni triennio, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio dell'Istituto, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Con i contributi dell'Istituto e con quelli dei professori di ruolo, sarà provveduto al trattamento di quiescenza a favore dei detti professori, mediante una convenzione da stipulare con un Istituto di assicurazione riconosciuto dallo Stato.

A tale scopo, il contributo complessivo da corrispondere all'Istituto di assicurazione è stabilito nella ragione del 12 per cento sull'importo degli stipendi dei professori di ruolo e sarà per metà a carico dei professori stessi e per metà a carico dell'Istituto superiore di scienze sociali.

Art. 21.

Nel bilancio preventivo di ciascun anno, a partire da quello pel 1924-25, è inscritta una somma pel detto trattamento di quiescenza.

E' in facoltà del Consiglio d'amministrazione di concorrere al riscatto di un certo numero d'anni arretrati, quando si tratti di persone che, per la loro età, non avrebbero vantaggio sensibile da un trattamento di quiescenza iniziato all'entrata in vigore del presente statuto.

TITOLO IV.

Degli studenti, degli esami e delle tasse.

Art. 22.

Possono essere inscritti quali studenti del 1° anno dell'Istituto superiore di scienze sociali coloro che, provenendo dal liceo classico o dal liceo scientifico, abbiano superato l'esame di maturità.

Per l'inscrizione di studenti, che siano muniti del diploma di maturità classica o scientifica ed abbiano compiuto anni di corso in una Facoltà giuridica o in altre Facoltà, si provvede ai sensi dell'art. 72 del Regolamento generale universitario.

Possono essere inscritti al 4° anno i laureati in giurisprudenza e i laureati in scienze economiche e commerciali, purchè forniti di diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno tre anni prima, con l'obbligo di superare gli esami sulle materie o gruppi di materie del primo biennio, che non abbiano già superato pel conseguimento della laurea nella Università o nell'Istituto superiore da cui provengono.

Art. 23.

All'atto dell'inscrizione, viene rilasciato ad ogni studente un libretto, in cui ciascun professore segna le attestazioni di frequenza e di profitto.

Il libretto viene anno per anno trascritto nella carriera scolastica dello studente e vale per l'intero corso di studi.

Art. 24.

Per le materie comuni agli ordinamenti didattici della Facoltà giuridica e a quelli dell'Istituto di scienze sociali, gli studenti della Facoltà giuridica fiorentina sono ammessi a inscriversi, senz'alcuna sopratassa, ai corsi tenuti dai professori dell'Istituto superiore di scienze sociali e, reciprocamente, gli studenti dell'Istituto superiore di scienze sociali sono ammessi a iscriversi ai corsi tenuti dai professori della Facoltà giuridica, con pieno riconoscimento scambievole della efficacia legale di tali inscrizioni: sicchè esse

valgono agli studenti della Facoltà giuridica per il conseguimento della laurea in giurisprudenza e agli studenti in scienze sociali per il conseguimento della laurea in scienze sociali, economiche e politiche.

Gli studenti dell'Istituto superiore di scienze sociali possono inscriversi gratuitamente anche a singoli corsi ufficiali spettanti ad altra Facoltà che non sia quella di giurisprudenza, e gli studenti della Regia Università di Firenze possono inscriversi, pure gratuitamente, a quei corsi dell'Istituto superiore di scienze sociali che non siano comuni con la Facoltà di giurisprudenza.

Art. 25.

Per l'uso delle biblioteche e di tutti gli altri mezzi di studio, gli inscritti all'Istituto superiore di scienze sociali e alla Regia Università di Firenze godranno delle medesime facilitazioni.

Art. 26.

Gli esami sono di profitto e di laurea.

Lo studente non può presentarsi all'esame di laurea ove non abbia superato gli esami di profitto. Egli non può presentarsi all'esame di cui all'art. 32, ove non abbia superato gli esami di cui all'art. 29.

Lo studente può presentarsi all'esame di laurea alla fine del quarto anno.

Art. 27.

Gli esami sia di profitto che di laurea hanno luogo, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Possono tuttavia tenersi esami, sia di profitto sia di laurea, in qualsiasi epoca dell'anno accademico, secondo quanto venga stabilito, caso per caso, dal Direttore, su proposta del Consiglio dell'Istituto, tenendo particolarmente conto dell'esigenza di non interrompere o turbare il normale svolgimento dei corsi e degli studi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto o di laurea se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica, gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 28.

Ogni professore, agli effetti dell'ammissione agli esami di profitto, può accertare, mediante discussioni in classe, alternate con le lezioni cattedratiche o raggruppate negli ultimi mesi dell'anno accademico, il profitto che gli studenti hanno tratto dal suo insegnamento. Il profitto dev'essere attestato da una dichiarazione di sufficienza dei singoli professori scritta sul libretto di cui all'art. 23.

Art. 29.

Gli esami di profitto che gli studenti devono aver superato prima di presentarsi all'esame di cui all'art. 32, sono sostenuti per gruppi di materie così costituiti:

1° *Gruppo*:
Istituzioni di diritto romano;
Elementi di storia del diritto italiano.

2° *Gruppo*:
Elementi di diritto penale;
Istituzioni di diritto processuale.

3° *Gruppo*:
Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto privato.

4° *Gruppo*:
Economia politica teoretica;
Geografia politica ed economica;
Storia diplomatica e costituzionale.

5° *Gruppo*:
Statistica e demografia;
Sociologia.

Non si è ammessi a dare i detti esami se non è stata rilasciata la dichiarazione dei singoli professori di cui all'articolo 28.

Art. 30.

Gli esami di profitto, di cui all'articolo precedente, si svolgono dinanzi ad una Commissione formata di tre o cinque membri, secondo i gruppi e nominata dal Direttore. Di essa fanno parte di diritto i professori delle materie costituenti il gruppo. Uno dei commissari dev'essere scelto fra i liberi docenti o cultori delle materie medesime, in conformità dell'art. 86 del Regolamento generale universitario.

Art. 31.

Sono oggetto degli esami di gruppo le materie d'insegnamento nella loro totalità, non i corsi tenuti dai rispettivi docenti. L'esame si svolge in forma di discussione tra i commissari e il candidato, il quale deve dar prova di conoscere i principî e gli istituti fondamentali delle materie costituenti il gruppo e i nessi che passano tra le medesime. Per la votazione valgono le norme del Regolamento generale universitario.

Art. 32.

L'esame di profitto al termine del corso consiste in una discussione su alcuni temi secondo le modalità stabilite nell'articolo seguente.

Per essere ammessi alla detta discussione, gli studenti debbono aver ottenuto, da tutti i professori delle materie da essi prescelte per il 2° biennio, la dichiarazione di sufficienza di cui all'art. 28, in mancanza di che dovranno nuovamente frequentare, nell'anno successivo, i corsi pei quali non sia stata rilasciata detta dichiarazione.

Art. 33.

La discussione, di cui all'articolo precedente, si svolge davanti ad una Commissione composta di cinque membri, nominati secondo le modalità stabilite dall'art. 86, comma 2°, del Regolamento generale universitario. Essa verte su quattro temi appartenenti a materie scelte dallo studente, salva l'approvazione del Consiglio dei professori, tra quelle frequentate nel secondo biennio: detti temi sono assegnati dalla stessa Commissione, un mese prima della discussione. Il candidato inizia la discussione con una breve relazione orale sui quattro temi. La Commissione segue, per la votazione, le norme del Regolamento generale universitario.

Art. 34.

Per essere ammessi all'esame di laurea, gli studenti debbono avere sostenuto con profitto la prova di cui agli articoli precedenti.

Art. 35.

L'esame di laurea consiste nella presentazione e nella pubblica discussione di una dissertazione scritta su argomento attinente alle materie studiate nell'Istituto superiore di scienze sociali.

Coloro che precedentemente abbiano conseguito una laurea devono comunicare alla Direzione, con dichiarazione rilasciata dalla segreteria dell'Università da cui provengono, il tema svolto nella dissertazione scritta per l'esame di laurea, essendo rigorosamente vietato di ripresentarlo pel conseguimento della laurea in scienze sociali.

Il candidato deve proporre al professore della materia, pel tramite della segreteria, il tema che intende svolgere.

Possono essere ammesse alla discussione orale soltanto quelle dissertazioni, il cui tema, almeno tre mesi prima del giorno della presentazione, sia stato accettato dal professore.

La Commissione per l'esame di laurea è costituita di sette membri, in maggioranza professori ufficiali: di essa fa parte almeno un libero docente.

Art. 36.

La misura delle tasse e sopratasse scolastiche è quella stabilita per la Facoltà di giurisprudenza.

I diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici dell'Istituto superiore di scienze sociali sono quelli determinati dalla tabella H annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 37.

Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente all'Istituto superiore di scienze sociali, tranne la tassa di laurea che viene versata all'erario.

Art. 38.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Istituto.

Art. 39.

La mancanza disciplinare è comunicata, per il tramite del professore, al Direttore, il quale giudica se si tratti di mancanza lieve o grave.

Per le mancanze lievi, si dà l'ammonizione, che viene inflitta direttamente dal Direttore, udito lo studente nelle sue discolpe.

Per le mancanze gravi, o per la recidiva in mancanze lievi, il Direttore deferisce lo studente al Consiglio dello Istituto, che giudica a maggioranza di voti e può applicare le pene di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Direttore.

Il rapporto per il giudizio del Consiglio della Scuola viene dal Direttore comunicato allo studente dieci giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio dell'Istituto che deve giudicare.

Nei suoi poteri discrezionali, il Direttore può ridurre tale termine.

Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe e deve, a sua richiesta, essere udito.

Se il rapporto non può essere comunicato allo studente, per mancanza di indirizzo o per cambiamento di domicilio, verrà pubblicato nell'albo dell'Istituto.

Art. 40.

Dell'applicazione delle pene di 2°, 3° e 4° grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della pena di 4° grado viene data inoltre comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Non può essere iscritto all'Istituto uno studente al quale sia stata applicata, da altra Università o da altro Istituto superiore, la pena di 4° grado prima che la pena stessa sia stata interamente scontata.

Art. 41.

Le disposizioni disciplinari prese a carico degli studenti devono essere registrate nella carriera scolastica di essi e trascritte, conseguentemente, nei fogli di congedo eventualmente domandati per il trasferimento ad altra sede.

Le disposizioni disciplinari, prese in altra Università o Istituto superiore e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni, saranno integralmente applicate nell'Istituto, qualora lo studente punito vi si trasferisca.

Art. 42.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici dell'Istituto, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 43.

Il Consiglio dell'Istituto potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO V.

Del personale di amministrazione e del personale subalterno.

Art. 44.

L'Istituto ha un segretario e un archivista-bibliotecario, ai quali vengono rispettivamente assegnati gli stipendi ed aumenti periodici di cui alla tabella I, lettere *a* e *c*, annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Lo stato giuridico del detto personale è regolato dalle norme stabilite nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il trattamento di quiescenza è quello stabilito per i professori di ruolo dall'art. 21 del presente statuto.

Art. 45.

Il Consiglio di amministrazione può temporaneamente assumere in servizio altre persone, per far fronte a speciali e urgenti lavori presso la segreteria.

Art. 46.

Gli stipendi ed aumenti periodici di stipendio del personale subalterno sono quelli stabiliti dalla tabella *M* annessa al R.decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Il trattamento di quiescenza è quello stabilito dall'art. 21 del presente statuto.

Art. 47.

Il personale subalterno è nominato dal Direttore, udito il Consiglio d'amministrazione.

Gli aspiranti debbono esser muniti del certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico.

Art. 48.

Il personale subalterno è assunto in pianta stabile, a giudizio del Direttore, dopo un anno di prova.

Art. 49.

Al personale subalterno possono essere concesse, compatibilmente con le esigenze del servizio, licenze della durata di venti giorni per ciascun anno accademico.

Art. 50.

Al personale subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) multa;

b) sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a 15 giorni;

c) licenziamento.

La multa è inflitta dal Direttore.

La sospensione e il licenziamento sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 51.

Per l'attuazione pratica degli accordi con la Regia Università di Firenze, per le modalità relative all'uso dei locali per i corsi comuni, al coordinamento della biblioteca e degli uffici di segreteria ecc., saranno stabilite, in quanto occorra, più precise norme tra gli organi competenti.

Art. 52.

Agli effetti della corresponsione degli stipendi ed aumenti periodici di stipendio, verranno riconosciuti ai professori di ruolo attualmente in carica tutti gli anni di servizio prestati nell'Istituto superiore di scienze sociali anteriormente all'entrata in vigore del presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 613.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 316.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Croce Verde - Pubblica assistenza », in Lucca.

316. R. decreto 10 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Associazione « Croce Verde Pubblica assistenza », in Lucca, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1927 - Anno V.

REGIO DECRETO 3 marzo 1927.

Riconferma di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925 col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il signor Segre Salvatore fu Bonajuto (Società);

Ritenuto che con atto 18 dicembre 1926 è stata sciolta la Società in nome collettivo « L. Segre Junior » di cui era titolare il predetto agente di cambio;

Vista la domanda con la quale il signor Segre Salvatore chiede di essere riconfermato in proprio agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visti i pareri favorevoli del Sindacato e della Deputazione di borsa e della Camera di commercio ed industria di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261, ed il R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor Segre Salvatore fu Bonajuto è riconfermato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927.

Sostituzione di un membro tecnico nel Collegio speciale di 1ª istanza in Reggio Calabria per controversie relative a diritti su immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 492 e 493 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze di servizio, di sostituire l'ingegnere capo del Genio civile Rendola cav. uff. Ettore nella sua qualità di membro ordinario del Collegio speciale di prima istanza, sedente in Reggio Calabria, per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere De Angelis cav. uff. Serafino, direttore dell'Ufficio tecnico del piano regolatore di Reggio Calabria, è nominato, con effetto dalla data del presente decreto, mem-

bro ordinario del Collegio speciale di prima istanza sedente in Reggio Calabria, per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, in sostituzione dell'ingegnere capo Rendola cav. uff. Ettore.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927.

Sostituzione di un membro tecnico del Collegio arbitrale di 1° grado in Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1926, col quale fu ricostituito per l'anno 1927 il Collegio arbitrale di 1° grado istituito in Reggio Calabria, a termini degli articoli 164 e 165 del sopra citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il decreto emesso in data 31 gennaio 1926 dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, col quale l'ingegnere cav. uff. Ettore Rendola, ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile per il servizio costruzione case economiche e popolari di Reggio Calabria, è stato nominato membro del suddetto Collegio, in sostituzione dell'ing. cav. Serafino De Angelis;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere cav. Serafino De Angelis, direttore dell'Ufficio tecnico del piano regolatore di Reggio Calabria, con effetto dalla data del presente decreto, cessa di far parte del Collegio arbitrale di 1° grado istituito in Reggio Calabria ai sensi degli articoli 164 e 165 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

L'ingegnere capo cav. uff. Ettore Rendola, ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile pel servizio costruzione case economiche e popolari di Reggio Calabria, è nominato, a decorrere dalla stessa data, membro ordinario del suindicato Collegio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1927.

Riconoscimento, agli effetti della pratica per la professione di avvocato, del Seminario di scienze giuridiche e politiche istituito presso la Regia università di Pisa.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Visto lo statuto del Seminario per le scienze giuridiche e politiche annesso alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Pisa, già approvato, insieme con lo statuto generale della Facoltà stessa, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con decreto Reale 14 ottobre 1926;

Vista l'istanza per il riconoscimento giuridico del predetto Seminario per le scienze giuridiche e politiche fatta dal rettore della Università in data 11 dicembre 1926;

Decreta:

E' riconosciuto, agli effetti dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, concernente la pratica di avvocato, il Seminario per le scienze giuridiche e politiche istituito presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Pisa.

Roma, addì 15 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1927.

Estensione alle Amministrazioni del comune e della provincia di Palermo, delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione provinciale e dall'Amministrazione comunale di Palermo;

Decreta:

Sono estese alle Amministrazioni del comune e della provincia di Palermo le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123. Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto, decorre, per le Amministrazioni predette, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1927.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925 col quale, fra gli altri, il signor Nazzarri Pietro fu Eduardo venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Ritenuto che in data 22 aprile 1926 il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 22 aprile 1926 sono accettate le dimissioni del sig. Nazzarri Pietro fu Eduardo da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1927.

Proroga della rappresentanza legale e della firma degli atti dell'Istituto di liquidazioni al cav. di gr. cr. prof. dott. Pasquale D'Aroma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832;
Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 detto mese ed anno, n. 273, col quale la piena rappresentanza legale e la firma degli atti dell'Istituto di liquidazioni spettanti al presidente venivano « pro-tempore » anche e separatamente conferite al cavaliere di gran croce prof. dott. Pasquale D'Aroma, vice-diretore generale della Banca d'Italia e membro del Comitato direttivo dell'Istituto;

Decreta:

Sono conferite, sino al 31 dicembre 1927, al cav. di gran croce prof. dott. Pasquale D'Aroma, vice-direttore generale della Banca d'Italia, membro del Comitato direttivo dell'Istituto di liquidazioni, la rappresentanza legale e la firma degli atti dell'Istituto medesimo, nonchè la facoltà di rilasciare o di rinnovare procure e deleghe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1927.

Approvazione, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, delle tabelle per l'assimilazione delle paghe dei salariati statali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431;
Sentita la Corte dei conti;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, le tabelle annesse al presente decreto per l'assimilazione delle paghe dei salariati statali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: Volpi.

N.B. - Le tabelle vengono pubblicate in un supplemento speciale (fuori abbonamento) del Bollettino del personale del Ministero delle finanze e della Corte dei conti, che sarà depositato presso ogni Intendenza di finanza, dove è dato di prenderne visione.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1927.

Approvazione delle tabelle di assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendi e assegni pensionabili ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, e delle relative norme di applicazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431;
Sentita la Corte dei conti;

Decreta:

Sono approvate le tabelle di assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendi e assegni pensionabili ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, e le relative norme di applicazione, annesse al presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: Volpi.

N.B. - Le tabelle e le relative norme di applicazione vengono pubblicate in un supplemento speciale (fuori abbonamento) del Bollettino del personale del Ministero delle finanze e della Corte dei conti, che sarà depositato presso ogni Intendenza di finanza, dove è dato di prenderne visione.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per l'aeronautica ha presentato, in data 4 marzo 1927, alla Camera dei deputati, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le comunicazioni ha presentato il 18 marzo 1927 alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 21 ottobre 1926, numero 2479, recante norme per l'importazione ed esportazione dell'energia elettrica.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

Nella dichiarazione di smarrimento di ricevuta intestata ad Anzon Francesco, ecc. e pubblicata nei sottoindicati numeri della *Gazzetta Ufficiale*, l'ufficio che ha rilasciato detta ricevuta è l'Intendenza di finanza di *Palermo* anzichè quella di *Campobasso* come è stato pubblicato nella:

1ª pubblicazione *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 24 novembre 1926.
2ª pubblicazione *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 4 dicembre 1926.
3ª pubblicazione *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 14 dicembre 1926.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche del Trattato italo-siamese.

Il giorno 18 marzo 1927 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche del Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione e del Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani nel Regno del Siam, stipulati in Roma il 19 maggio 1926 fra l'Italia ed il Siam.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di scolo Alto Tartaro, Tione ed affluenti (Verona).

Con decreto n. 1385 del 15 marzo 1927 - Anno V, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di scolo Alto Tartaro, Tione ed affluenti (Verona) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 13 dicembre 1926. Valendosi della facoltà di cui all'art. 75 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, ne ha modificato d'ufficio l'art. 29, per abolire la illegittima disposizione con la quale si è attribuita al Prefetto la competenza a decidere su tutti i ricorsi contro le deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio dei delegati e per deferire invece al giudizio arbitrale, a norma dell'art. 80, n. 2, del testo unico, i ricorsi contro gli errori di fatto in sede di applicazione dei criteri di classifica.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Domanda di trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dell'ex-feudo « Montenagone » in territorio di Piazza Armerina.

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale

istituito a termini dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1606, con sede presso la Corte di appello

Roma.

Il sottoscritto presidente dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visti gli articoli 14, 16 e seguenti del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni di detta Opera nazionale approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606; e gli articoli 4 e seguenti del regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera nazionale stessa approvato con Regio decreto della stessa data, n. 1607;

In esecuzione della propria deliberazione n. 373 dell'11 febbraio 1927;

Chiede

che l'Ecc.mo Collegio voglia con apposita decisione riconoscere o dichiarare che il fondo qui appresso indicato è suscettibile di importanti trasformazioni fondiarie e che pertanto sussistono in esso le condizioni previste dal su citato art. 14 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, per essere trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combatenti:

Ex-feudo « Montenagone » in territorio di Piazza Armerina di proprietà della signora Tortorici-Stabile Francesca fu Antonio in Notarbartolo principessa di Sciarra.

Estensione: ettari 299.49.95.

Dati catastali: E' riportato nel catasto terreni di Piazza Armerina all'art. 18874 in testa alla detta signora Tortorici-Stabile Francesca di Antonio, sezione nn. 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 per l'estensione di salme catastali 171,515 pari ad ettari 299.49.95 e con la rendita imponibile di L. 5902.25.

Confini: a nord con proprietà del barone Stabile; ad est con proprietà del sig. Rizzo e della signora Bonifacio; a sud con la Regia trazzera Mazzarino-Piazza Armerina e ad ovest con trazzera Demani.

Con dichiarazione che l'Opera nazionale è disposta ad offrire pel trasferimento del fondo in parola al proprio patrimonio l'indennità o prezzo di L. 960,000.

Roma, marzo 1927 - Anno V

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
On. A. Manaresi.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame. n. 2, dal 10 al 16 gennaio 1927 - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Frinco	B	—	1
Arezzo	Cortona	B	—	1
Bergamo	Bolgare	B	—	1
Cagliari	Narcao	B	—	1
Catanzaro	Sambiase	B	—	2
Foggia	Stornarella	E	1	—
Mantova	Viadana	B	—	1
Novara	Romentino	B	—	1
Potenza (a)	Avigliano	O	1	—
Id.	Irsina	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Tito	O	1	—
Id.	Tricarico	B	1	—
Reggio di Calabria	Palmi	B	—	2
Roma	Palestrina	B	1	1
Id.	Roma	B	—	1
Id.	Viterbo	S	1	—
Sassari	Nulvi	B	1	—
Siracusa	Melilli	B	—	1
			9	13
	Carbonchio sintomatico.			
Aquila degli Abruzzi	Cagnano	B	11	—
Modena	Castelvetro	B	1	—
Parma	Borgotaro	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Id.	Sutri	B	1	1
Sassari	Nulvi	B	2	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Oliena	B	1	—
Verona	Oppeano	B	—	1
			16	6
	Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	B	6	1
Id.	Asti	B	4	1
Id.	Calamandrana	B	—	1
Id.	Canelli	B	2	1
Id.	Castagnole Lanze	B	2	—
Id.	Castelnuovo Calcea	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Castelnuovo Scrivia	B	—	1
Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Costigliole	B	—	1
Id.	Ferrere	B	—	1
Id.	Fubine	B	1	1
Id.	Grazzano	B	—	2
Id.	Isola d'Asti	B	1	3
Id.	Novi Liguro	B	1	1
Id.	Revigliasco	B	—	2
Id.	Sale	B	—	1
Id.	S. Salvatore	B	2	1
Id.	Settime	B	—	1
Id.	Tortona	B	—	2
Id.	Villafranca	B	—	1
Arezzo	Monte S. Savino	B	1	—
Id.	Montevarchi	B	1	—
Id.	Terranova Bracciol.	B	1	—
Avellino	Savignano di Puglia	B	1	—
Bari delle Puglie	Molfetta	B	10	—
Belluno	Belluno	B	5	5
Id.	Borca	B	—	1
Id.	Feltre	B	1	—
Id.	Fonzaso	B	—	4
Id.	Forno di Zoldo	B	—	3
Id.	Limana	B	3	6
Id.	Longarone	B	1	—
Id.	Pedavena	B	2	—
Id.	Ponte nell'Alpi	B	—	2
Id.	Puos d'Alpago	B	1	—
Id.	S. Gregorio	B	—	3
Id.	Sospirolo	B	—	2
Bergamo	Almè	B	1	1
Id.	Azzano S. Paolo	B	3	—
Id.	Barzana	B	—	1
Id.	Cenate di Sotto	B	1	—
Id.	Credaro	B	1	—
Id.	Curnasco	B	—	2
Id.	Filago	B	1	3
Id.	Lallio	B	2	—
Id.	Madone	B	1	—
Id.	Monte Marenzo	B	—	1
Id.	Olmo al Brembo	B	—	2
Id.	Pontida	B	—	1
Id.	Tagliuno	B	2	—
Id.	Taleggio	B	1	1
Id.	Telgate	B	1	3
Id.	Torre Boldone	B	1	—
Id.	Cazzano S. Andrea	B	1	1
Id.	Gandino	B	1	—
Id.	Gazzaniga	B	—	1
Id.	Schilpario	B	—	1
Id.	Calcinate	B	1	2
Id.	Calcio	B	3	—
Id.	Cologno	B	3	—
Id.	Covo	B	3	—
Id.	Fornovo S. Giovanni	B	3	2
Id.	Ghisalba	B	1	1
Id.	Martinengo	B	3	—
Id	Mornico	B	1	—
Id.	Romano	B	3	—
Id.	Zanica	B	2	—
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Budrio	B	—	2
Id.	Castiglione de' Pepoli	B	—	3
Id.	Galliera	B	1	1
Id.	Pianoro	B	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Bologna	S Pietro in Casale	B	2	—
Brescia	Borno	B	3	—
Id.	Brescia	B	1	—
Id.	Capriolo	B	2	—
Id.	Carpenedolo	B	—	1
Id.	Chiari	B	9	—
Id.	Cignano	B	4	—
Id.	Erbusco	B	5	—
Id.	Milzanello	B	—	1
Id.	Palazzolo	B	—	1
Id.	Rodengo	B	1	—
Id.	Seniga	B	1	—
Id.	Travagliato	B	1	—
Id.	Urago d'Oglio	B	1	—
Id.	Verolavecchia	B	1	—
Catanzaro	Cotrone	B	4	2
Id.	Isola di Capo Rizz.	B	3	1
Id.	Melissa	B	4	2
Id.	S. Severina	B	3	2
Id.	Strongoli	O	5	4
Chieti	S. Valentino	B	—	2
Como	Camnago	B	—	1
Id.	Carinate	B	—	1
Id.	Colico	B	—	1
Id.	Corrido	B	1	4
Id.	Croce	B	—	1
Id.	Domaso	B	—	1
Id.	Gravedona	B	—	3
Id.	Griante	B	—	1
Id.	Livo	B	—	1
Id.	Merone	B	—	1
Id.	Mozzate	B	—	1
Id.	Musso	B	—	2
Id.	Olgiate Comasco	B	—	1
Id.	Peglio	B	—	4
Id.	Piano Porlezza	B	—	2
Id.	S. Bartolomeo Val C.	B	—	1
Id.	Stazzona	B	—	1
Id.	Abbadia	B	—	1
Id.	Barzio	B	—	4
Id.	Bosisio	B	2	1
Id.	Cernusco Lombard.	B	10	1
Id.	Cremeno	B	3	—
Id.	Garlate	B	—	1
Id.	Lecco	B	4	1
Id.	Merate	B	—	1
Id.	Oggionno	B	4	1
Id.	Pegnano	B	—	1
Id.	Verderio Inferiore	B	1	—
Cremona	Castelleone	B	1	—
Id.	Cingia de' Botti	B	1	—
Id.	Corte de' Cortesi	B	1	—
Id.	Dovera	B	—	3
Id.	Olmeneta	B	2	—
Id.	Pessina Cremonese	B	—	1
Id.	Ripalta Nuova	B	1	—
Id.	Rivarolo del Re	B	1	—
Id.	Romanengo	B	—	1
Id.	Solarolo Rainerio	B	—	1
Id.	Soncino	B	4	—
Id.	Soresina	B	1	—
Cuneo	Cherasco	B	—	2
Id.	Mondovì	B	—	1
Id.	Racconigi	B	2	1
Ferrara	Ferrara	B	2	—
Id.	Id.	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica*			
Ferrara	Lagosanto	B	—	1
Id.	Poggio Renatico	B	2	—
Id.	Portomaggiore	B	1	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	4
Id.	Casellina e Torri	B	1	1
Id.	Firenze	B	1	—
Id.	Galluzzo	B	—	2
Id.	Montelupo Fiorentino	B	1	—
Id.	Pelago	B	—	1
Id.	Pistoia	B	2	—
Id.	Pontassieve	B	2	2
Id.	Rignano sull'Arno	B	—	1
Id.	S. Casc. in Val di P.	B	1	—
Id.	Vernio	B	—	2
Foggia	Ascoli Satriano	Cp O	1	—
Id.	Chienti	BS	3	—
Id.	Foggia	B	—	6
Id.	Monte S. Angelo	BS	5	—
Id.	Orta Nova	B	—	8
Id.	Rignano	BS	4	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	BS	8	—
Id.	S. Marco in Lamis	B	2	—
Id.	Serracapriola	B	1	—
Id.	Vico Garganico	BS	1	3
Forlì	Bertinoro	B	1	—
Id.	Borghi	B	2	—
Id.	Forlì	B	4	—
Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Id.	Longiano	B	1	—
Id.	Rimini	B	3	—
Friuli	Pavia di Udine	B	2	—
Id	S.ta Maria la Longa	B	1	—
Genova	Chiavari	B	—	1
Id.	Crocefieschi	B	3	—
Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Masone	B	2	—
Id.	S. Pier d'Arena	B	1	—
Id.	Torriglia	B	—	2
Id.	Albenga	B	3	—
Id.	Quiliano	B	1	—
Grosseto	Gavorrano	B	2	—
Id.	Grosseto	B	2	1
Id.	Scanzano	B	1	—
Id.	Sorano	B	—	3
Id.	Id.	S	—	1
Lecce	Muro Leccese	O	—	1
Livorno	Campiglia Maritt.	B	—	1
Id.	Piombino	B	—	2
Lucca	Barga	B	2	—
Id.	Camaiore	B	—	2
Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Viareggio	B	1	—
Macerata	S. Severino	B	2	—
Mantova	Asola	B	—	1
Id.	Castel Goffredo	B	1	1
Id.	Cavriana	B	—	1
Id.	Gonzaga	B	1	2
Id.	Mantova	B	1	—
Id.	Marcaria	B	—	1
Id.	Medole	B	1	—
Id.	Porto Mantovano	B	1	—
Id.	Sabbioneta	B	—	1
Id.	Schivenoglia	B	3	—
Id.	Suzzara	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Mantova	Virgilio	B	—	1
Massa e Carrara	Massa	B	—	1
Milano	Cuggiono	B	1	—
Id.	Fagnano Olona	B	1	—
Id.	Lucernate	B	1	—
Id.	Maleo	B	1	—
Id.	Locate Triulzi	B	1	—
Id.	Mazzo Milanese	B	1	—
Id.	Milano	B	5	—
Id.	Segrate	B	3	—
Id.	Trezzano sul Navigl.	B	3	—
Id.	Trezzo sull'Adda	B	1	—
Id.	Cesana in Brianza	B	2	—
Id.	Veduggio con Colz.	B	2	—
Modena	Carpi	B	3	—
Id.	Cavezzo	B	4	—
Id.	Fiorano	B	9	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Guiglia	B	—	1
Id.	S. Prospero	B	2	—
Id.	Sassuolo	B	—	1
Napoli	Casalnuovo	B	1	—
Id.	Giugliano	B	1	—
Id.	Napoli	B	1	—
Novara	Borgomanero	B	23	7
Id.	Cameri	B	—	1
Id.	Casalbeltrame	B	1	—
Id.	Castelletto Ticino	B	2	—
Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Maggiora	B	1	—
Id.	Montrigiasco	B	1	—
Id.	Novara	B	4	5
Id.	Oleggio	B	1	1
Id.	Pella	B	1	—
Id.	Pogno	B	—	3
Id.	Vergano	B	1	—
Id.	Villadossola	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Id.	Arboro	B	—	1
Id.	Balocco	B	1	—
Id.	Bianzè	B	—	1
Id.	Chiavazza	B	2	—
Id.	Cossato	B	—	1
Id.	Formigliana	B	1	—
Id.	Livorno Ferraris	B	1	—
Id.	Netro	B	—	1
Padova	Abano	B	2	—
Id.	Albignasego	B	2	—
Id.	Campodarsego	B	1	—
Id.	Padova	B	1	1
Id.	S. Pietro Viminario	B	1	—
Id.	S. Elena	B	1	—
Palermo	Ficarazzi	B	1	—
Id.	Palermo	B	296	—
Id.	Id.	Cp	254	—
Parma	Borgo S. Donnino	B	12	1
Id.	Busseto	B	8	—
Id.	Compiano	B	2	—
Id.	Cortile S. Martino	B	1	1
Id.	Fontanellato	B	3	1
Id.	Golese	B	2	—
Id.	Langhirano	B	—	1
Id.	Medesano	B	1	—
Id.	Mezzani	B	—	1
Id.	Montechiarugolo	B	6	2
Id.	Noceto	B	11	—
Parma	S. Lazzaro	B	—	8
Id.	S. Pancrazio	B	1	1
Id.	Sissa	B	5	—
Id.	Soragna	B	5	2
Id.	Sorbolo	B	5	—
Id.	Torrile	B	7	—
Id.	Traversetolo	B	1	—
Id.	Vigatto	B	1	1
Pavia	Badia	B	—	1
Id.	Belgioioso	B	—	1
Id.	Branduzzo	B	—	2
Id.	Candia Lomellina	B	—	1
Id.	Cassolnovo	B	1	4
Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Cava Manara	B	—	2
Id.	Codevilla	B	1	—
Id.	Corteolona	B	1	1
Id.	Corvino S. Quirico	B	—	1
Id.	Dorno	B	4	1
Id.	Ferrera	B	—	1
Id.	Gambolò	B	1	1
Id.	Garlasco	B	1	7
Id.	Lomello	B	—	1
Id.	Mazzano	B	—	1
Id.	Montescano	B	1	—
Id.	Pieve Porto Morone	B	1	—
Id.	Pizzale	B	2	—
Id.	S. Angelo	B	1	—
Id.	Scaldasole	B	1	—
Id.	Sommo	B	—	1
Id.	Stradella	B	1	—
Id.	Suardi	B	—	1
Id.	Torre Beretti	B	—	1
Id.	Travacò Siccomario	B	1	1
Id.	Vellezzo Bellini	B	2	1
Id.	Verretto	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	1	—
Id.	Zinasco	B	2	1
Perugia	Città di Castello	B	2	—
Id.	Fossalto di Vico	B	4	—
Id.	Umbertide	B	3	—
Pesaro e Urbino	Montefelcino	B	—	1
Id.	Novilara	B	1	—
Id.	Pesaro	B	—	1
Id.	Urbino	B	—	1
Piacenza	Alseno	B	—	1
Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Cadeo	B	—	1
Id.	Carpaneto	B	—	1
Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Fiorenzuola	B	3	—
Id.	Gazzola	B	2	1
Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Piacenza	B	2	2
Id.	Pontenure	B	—	1
Id.	Rottofreno	B	(b) 1	—
Id.	Vigolzone	B	1	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	B	1	—
Id.	Pisa	B	2	2
Id.	Ponsacco	B	3	1
Id.	Pontedera	B	2	—
Id.	S. Miniato	B	—	1
Id.	Terricciola	B	—	1
Potenza (*a*)	Saponara di Grum.	B	1	—
Ravenna	Alfonsine	B	1	—

Segue Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ravenna	Bagnacavallo	B	4	—
Id.	Conselice	B	1	—
Id.	Lugo	B	—	1
Id.	Ravenna	B	2	—
Id.	Russi	B	1	2
Reggio Emilia	Campegine	B	—	2
Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Gattatico	B	3	—
Id.	Gualtieri	B	7	2
Id.	Guastalla	B	6	3
Id.	Luzzara	B	2	—
Id.	Novellara	B	4	—
Id.	Quattro Castella	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	B	3	1
Id.	Reggiolo	B	1	1
Id.	S. Martino in Rio	B	1	—
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	B	1	—
Id.	Cerreto Laziale	B	1	—
Id.	Frascati	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Ponzano Romano	B	1	—
Id.	Roma	B	—	5
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Velletri	B	1	—
Id.	Bassano	B	1	—
Id.	Celleno	B	1	—
Id.	Montefiascone	B	1	—
Id.	Sutri	B	1	—
Rovigo	Adria	B	1	—
Id.	Boara Polesine	B	1	—
Id.	Corbola	B	1	—
Id.	Melara	B	1	—
Id.	Pincara	B	1	—
Id.	Rovigo	B	1	1
Id.	Taglio di Po	B	1	—
Id.	Villadose	B	4	—
Salerno	Licusati	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Padula	B	1	—
Id.	Pontecagnano	B	—	3
Id.	Sala Consilina	B	4	—
Id.	Salerno	B	3	—
Id.	Sassano	B	1	—
Id.	Teggiano	B	3	—
Siena	Asciano	B	2	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	2	—
Id.	Pienza	B	1	—
Id.	Poggibonsi	B	2	—
Id.	S. Giovanni d'Asso	B	3	—
Siracusa	Melilli	B	1	—
Id.	Ragusa	B	1	—
Sondrio	Berbenno	B	—	1
Id.	Chiavenna	B	1	—
Id.	Ponte in Valtellina	B	2	—
Id.	Sondrio	B	1	—
Id.	Tirano	B	2	—
Id.	Torre di S.ta Maria	B	1	—
Id.	Villa di Tirano	B	1	—

Segue Afta epizootica

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Spezia	Sarzana	B	1	1
Torino	Agliè	B	1	—
Id.	Albiano	B	4	—
Id.	Andrate	B	1	—
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Caluso	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	2	1
Id.	Chiaverano	B	1	—
Id.	Chiesanova	B	1	—
Id.	Cossano Canavese	B	3	—
Id.	Ivrea	B	4	—
Id.	Lessolo	B	1	—
Id.	Montalto Dora	B	1	1
Id.	Ozegna	B	—	1
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Tina	B	—	1
Id.	Castagnole Piemonte	B	—	2
Id.	Gemmano	B	2	—
Id.	Pinasca	B	1	—
Id.	Avigliana	B	1	—
Id.	Bussoleno	B	1	—
Id.	Bruzolo	B	—	4
Id.	Chianoe	B	1	—
Id.	Coazze	B	1	1
Id.	Giaveno	B	4	1
Id.	Oulx	B	2	—
Id.	Trana	B	1	—
Id.	Alpignano	B	4	—
Id.	Andezeno	B	2	—
Id.	Baldissero Torinese	B	2	—
Id.	Barbania	B	1	—
Id.	Bruino	B	1	—
Id.	Brusasco	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	4	—
Id.	Caselle Torinese	B	9	—
Id.	Cavagnolo	B	3	—
Id.	Corio	B	1	1
Id.	Favria	B	2	—
Id.	Lanzo Torinese	B	—	2
Id.	Lauriano	B	5	—
Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Marentino	B	2	—
Id.	Pavarolo	B	4	—
Id.	Piazzo	B	3	—
Id.	Poirino	B	1	—
Id.	Pralormo	B	3	—
Id.	Rivara	B	3	1
Id.	Rivarolo C.	B	3	—
Id.	Rocca Canavese	B	3	—
Id.	S. Mauro Torinese	B	1	—
Id.	S. Morizio Canavese	B	6	—
Id.	Torino	B	4	—
Trento	Appiano	B	—	2
Id.	Castelrotto	B	2	—
Id.	Mèltina	B	1	—
Id.	Renon	B	2	1
Id.	S. Genesio	B	1	—
Id.	Sarentino	B	3	—
Id.	Tires	B	—	1
Id.	Villandro	B	—	1
Id.	Chienes	B	1	—
Id.	Grimaldo	B	1	—
Id.	Mareta	B	1	—
Id.	S. Lorenzo	B	1	1
Id.	S. Sigismondo	B	1	—
Id.	Valgiovo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Trento	Cavareno	B	3	—
Id.	Dambel	B	6	—
Id.	Romeno	B	2	—
Id.	S. Leonardo	B	3	—
Id.	Tirolo	B	2	—
Treviso	Casale sul Sile	B	1	—
Id.	Cison di Valmarino	B	1	—
Id.	Farra di Soligo	B	1	—
Id.	Mogliano Veneto	B	1	—
Id.	Sernaglia	B	1	—
Id.	Trevignano	B	1	1
Id.	Vedelago	B	1	—
Venezia	Campolongo	B	1	1
Id.	Cavarzere	B	—	2
Id.	Cavazuccherina	B	1	—
Id.	Chioggia	B	1	—
Verona	Oppeano	B	1	—
Id.	Palù	B	—	1
Id.	Prun	B	5	—
Id.	Roverè Veronese	B	—	1
Id.	Sorgà	B	—	1
Id.	Zevio	B	—	1
Vicenza	Albettone	B	3	—
Id.	Bassano	B	2	—
Id.	Campiglia	B	1	—
Id.	Cassola	B	2	—
Id.	Poiana Maggiore	B	3	—
Id.	Sossano	B	1	—
			1299	350
	Malattie infettive dei suini.			
Alessandria	Casale Monferrato	S	—	1
Ascoli Piceno	Amandola	S	2	—
Id.	Monte Urano	S	1	—
Chieti	Ortona a Mare	S	—	2
Ferrara	Formignana	S	—	1
Id.	Mesola	S	1	—
Fiume	Fiume	S	1	—
Foggia	Faeto	S	1	2
Id.	Serracapriola	S	—	1
Friuli	Codroipo	S	—	1
Id.	Gradisca	S	—	1
Macerata	Macerata	S	4	—
Id.	Montecosaro	S	1	—
Id.	Morrovalle	S	1	—
Id.	S. Ginesio	S	1	—
Mantova	Virgilio	S	—	1
Milano	Milano	S	1	—
Napoli	Napoli	S	2	—
Palermo	Bisacquino	S	2	—
Parma	Berceto	S	4	1
Id.	Borgo S. Donnino	S	1	—
Id.	Compiano	S	1	—
Id.	Lesignano	S	2	—
Perugia	Castiglione del Lago	S	—	1
Potenza *(a)*	Bella	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Avigliano	S	1	—
Id.	Banzi	S	1	—
Id.	Genzano	S	1	—
Id.	Grassano	S	2	—
	Segue: *Malattie infettive dei suini.*			
Potenza	Grottole	S	4	—
Id.	S. Mauro Forte	S	2	—
Id.	Tricarico	S	1	—
Id.	Rionero	S	3	—
Id.	Venosa	S	1	—
Roma	Castel di Tora	S	1	—
Id.	Greccio	S	1	—
Id.	Roma	S	—	1
Sassari	Nulvi	S	2	2
Id.	Pozzomaggiore	S	4	1
Treviso	Salgareda	S	1	—
Trieste	Trieste	S	22	6
			75	22
	Morva.			
Bergamo	Bergamo	E	—	1
Id.	Piario	E	1	—
Lecce	Mesagne	E	1	—
Palermo	Palermo	E	—	1
			2	2
	Farcino criptococcico.			
Aquila degli Abruzzi	Raiano	E	1	—
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Monteforte	E	2	—
Bari delle Puglie	Bari	E	2	—
Id.	Capurso	E	1	—
Id.	Fasano	E	1	—
Id.	Gravina	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	1	—
Bergamo	Fontanella	E	1	—
Caltanissetta	Niscemi	E	2	—
Campobasso	Taro	E	—	1
Catania	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Foggia	Lucera	E	1	—
Id.	S. Nicandro	E	1	—
Id.	Torremaggiore	E	1	—
Genova	Chiavari	E	1	—
Id.	Moneglia	E	1	—
Id.	Sestri Levante	E	9	3
Lecce	Torre S. Susanna	E	1	—
Napoli	Afragola	E	5	1
Id.	Giugliano	E	—	4
Id.	Gragnano	E	3	—
Id.	Napoli	E	6	1
Id.	Poggiomarino	E	4	—
Id.	S. Giuseppe	E	3	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Corleone	E	2	—
Id.	Lercara Friddi	E	—	1
Id.	Palermo	E	266	13
Salerno	Angri	E	3	2
Id.	Maiori	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	2	—
Id.	Pagani	E	—	1

Segue: *Farcino criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Salerno	S. Marzano sul Sarno	E	3	1
Id.	S. Valentino Torio	E	3	—
Id.	Sarno	E	3	—
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Teggiano	E	—	1
Id.	Vietri sul Mare	E	3	—
Siracusa	Comiso	E	1	—
Id.	Lentini	E	1	—
Spezia	Spezia	E	2	1
Id.	Vezzano Ligure	E	1	—
			351	30

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Montemarciano	Cn	1	—
Arezzo	Terranova Bracciol.	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	Cn	—	1
Chieti	Chieti	B	—	1
Id.	Montenerodomo	B	—	1
Mantova	Redondesco	Cn	—	1
Milano	Milano	Cn	1	—
Napoli	Cercola	Cn	—	1
Id.	Marano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	11	9
Palermo	Palermo	Cn	14	4
Id.	Id.	Fl	—	1
Pisa	Santa Luce	Cn	—	1
Sassari	Mamoiada	Cn	1	—
Id.	Ploaghe	Cn	1	—
Id.	Villanova	Cn	1	—
Taranto	Castellaneta	Cn	—	1
Id.	Laterza	Cn	—	1
Id.	Lizzano	Cn	—	1
Teramo	Atri	Cn	—	2
Verona	Castelnuovo di Ver.	Cn	—	1
Id.	Sorgà	Cn	—	1
Id.	Verona	Cn	—	1
Id.	Villafranca di Verona	Cn	—	1
			30	31

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Castelvecchio Subeq.	O	9	—
Id.	Gagliano Aterno	O	11	—
Id.	Massa d'Albe	O	5	—
Id.	Montereale	O	2	—
Id.	Pereto	O	7	—
Id.	Scoppito	O	4	—
Id.	Tagliacozzo	O	—	1
Avellino	Morra Irpino	O	—	2
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Lucera	O	1	—
Friuli	Gorizia	E	—	1
Macerata	Ussita	O	1	—
Palermo	Palermo	E	2	—
Perugia	Foligno	O	5	—

Segue: *Rogna.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Marta	O	1	—
Id.	Roma	O	2	1
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Ricigliano	O	1	—
			66	5

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Nazzano	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Rocca Sinibalda	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Supino	O	1	—
Id.	Tolfa	O	—	1
Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
			7	1

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Montereale	O	2	—
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Arezzo	Castel S. Niccolò	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	1	—
Ferrara	Ferrara	O	—	1
Grosseto	Castiglione d. Pescaia	O	2	—
Id.	Gavorrano	O	4	—
Id.	Grosseto	O	12	—
Id.	Massa Marittima	O	2	—
Id.	Roccastrada	O	1	—
Id.	Scansano	O	—	1
Id.	Sorano	O	—	1
Livorno	Cecina	O	1	—
Id.	Suvereto	O	—	1
Macerata	Serravalle	O	1	—
Massa e Carrara	Fivizzano	O	—	2
Id.	Licciana	O	—	3
Perugia	Foligno	O	2	—
Potenza (a)	Acerenza	O	1	—
Id.	Corleto	O	4	—
Id.	Ferrandina	O	1	—
Id.	Genzano	O	1	—
Id.	Laurenzana	O	3	—
Id.	Marsico Nuovo	O	4	—
Id.	Pietrapertosa	O	2	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Trivigno	O	1	—
Id.	Stigliano	O	2	—
Id.	Vaglio di Basilicata	O	1	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Olevano Romano	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Id.	Piglio	O	1	—
Id.	Roma	O	2	1
Salerno	Corleto Monforte	O	3	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Vaiuolo ovino.			
Salerno		Serre	O	1	—
Siena		Radicofani	O	3	—
Id.		S. Casciano dei Bag.	O	1	—
				68	10
		Pleuro-polmonite infettiva delle capre.			
Salerno		Ceraso	Cp	1	—
		Aborto epizootico.			
Modena		Formigine	B	—	1
Id.		Nonantola	B	—	8
				—	9
		Tubercolosi bovina			
Friuli		Codroipo	B	—	2
Ravenna		Faenza	B	1	—
				1	2
		Colera dei polli.			
Lucca		Capannori	P	—	4
Id.		Lucca	P	—	6
Massa e Carrara		Carrara	P	5	4
Id.		Massa	P	—	8
Spezia		Ortonovo	P	1	—
Teramo		Teramo	P	—	1
				6	23

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	13	18	22
Carbonchio sintomatico	6	8	22
Afta epizootica	54	492	1649
Malattie infettive dei suini	19	42	97
Morva	3	4	4
Farcino criptococcico	15	46	381
Rabbia	13	23	61
Rogna	10	21	71
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	8	8
Vaiuolo ovino	13	41	78
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	1	1	1
Aborto epizootico	1	2	9
Tubercolosi bovina	2	2	3
Colera dei polli	4	6	29

B *bovina;* Buf *bufalina;* O *ovina;* Cap *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Can *canina;* Fl *felina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica « Delta Brenta » (Venezia).

Con decreto Reale 6 febbraio 1927 - Anno V, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo successivo al reg. 5, foglio 305, è stato costituito il Consorzio di bonifica « Delta Brenta » in provincia di Venezia per l'esecuzione delle opere di bonificamento di alcune zone del Delta lagunare del Brenta, situate parte in comune di Chioggia e parte in comune di Codevigo, in base a delibera 19 settembre 1926 dell'assemblea generale dei proprietari interessati, respingendosi il ricorso 31 agosto 1926 del sig. Domenico Comello.

A formare la Deputazione provvisoria del nuovo ente, a norma dell'art. 74 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, sono stati designati i signori: Avventi Luigi, Bettini Aristide, Rasi Angelo, Fano Guido ed un rappresentante del comune di Chioggia da designarsi dal Comune stesso.

Ruoli di anzianità del Real corpo del Genio civile.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del Real corpo del Genio civile per l'anno 1927 - Anno V.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 19 marzo 1927 - Anno V

Francia	85.07	Oro	419.33
Svizzera	417.80	Belgrado	38.30
Londra	105.459	Budapest (pengo)	3.80
Olanda	8.71	Albania (Franco oro)	420.50
Spagna	382.14	Norvegia	5.67
Belgio	3.02	Svezia	5.82
Berlino (Marco oro)	5.16	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.06	Danimarca	5.80
Praga	64.70	Rendita 3,50 %	63.10
Romania	13.10	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	111.65	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	20.91	Consolidato 5 %	78.675
Peso argentino carta	9.20	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.15
New York	21.732		
Dollaro Canadese	21.70		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 21 al 27 marzo 1927 è stata fissata in L. 429 rappresentanti 100 dazio nominale e 329 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di tramutamento in cartelle al portatore di certificato consolidato 5 per cento.

(3ª *pubblicazione*). (Avviso n. 40).

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 5 per cento (1861) n. 1,177,250 di L. 225 annue, intestato a Vaio Bartolomeo fu Angelo, assente, sotto la curatela speciale di Finocchietti Don Angelo, domiciliato a Casarza Ligure (Genova), con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Massa Maria fu Giovanni Battista, vedova di Angelo Vajo, domiciliata in Casarza.

Essendo il suddetto certificato stato presentato privo del secondo mezzo foglio, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si eseguirà l'operazione suddetta e si consegneranno i nuovi titoli al richiedente.

Roma, 24 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: BRUNI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, per l'ammissione di 400 alunni d'ordine nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;
Visto il regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza 20 agosto 1909, n. 666;
Visto il decreto 11 febbraio 1927 del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, col quale si autorizza ad indire un pubblico concorso per esami per alunno d'ordine nella carriera della pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, per l'ammissione di 400 alunni d'ordine nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza (Gruppo *C*).

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti devono dimostrare di essere in possesso, oltre che dei requisiti richiesti dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, del diploma di licenza ginnasiale, o di quello di licenza dall'ex scuola tecnica, o di quello di licenza dalla scuola complementare, o dell'attestato comprovante l'ammissione al liceo, o al corso superiore dell'istituto tecnico, o a quello dell'istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, n. 1054.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Le prove di esame verseranno sulle seguenti materie:

1° nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno — Prerogative della Corona — Parlamento — Diritti civili e politici dei cittadini;

2° nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno;

3° nozioni sulla Storia d'Italia nel secolo XIX;

4° nozioni elementari di geografia dell'Italia;

5° legge sulla pubblica sicurezza (testo unico 6 novembre 1926, n. 1848).

Le prove scritte saranno due e verseranno sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del programma; le prove orali su tutto il programma stesso.

Al complesso dei punti ottenuti da ciascun candidato nella prova orale e sempre che siasi raggiunta la media indicata nel 1° comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno aggiunti, ai sensi del 6° capoverso dell'art. 18 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, tre punti di merito se il candidato dia prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande d'ammissione, corredate dai prescritti documenti, scadrà col 31 maggio 1927.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nel mese di luglio 1927, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto.

Il direttore capo divisione del personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 marzo 1927 - Anno V

p. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
SUARDO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.